

SENATO DELLA REPUBBLICA

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 8 OTTOBRE 2014

150ª Seduta

Presidenza del Presidente

PALMA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE REFERENTE

(1612) Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Si passa all'esame degli ordini del giorno e degli emendamenti sui quali sono stati resi i pareri nel corso della precedente seduta.

Il PRESIDENTE avverte che le votazioni su talune proposte emendative potranno essere rinviate in attesa dei pareri delle Commissioni 1ª e 5ª.

Con riferimento agli ordini del giorno G/1612/1/2 e G/1612/2/2 il relatore ribadisce la disponibilità a che essi vengano accolti, a condizione che ai rispettivi dispositivi siano anteposte le parole: "a valutare l'opportunità di". Dopo che sull'ordine del giorno G/1612/2/2 hanno aggiunto le firme il senatore Barani e tutti i senatori del Gruppo del Partito democratico, nessuno insistendo per la votazione, entrambi gli atti di indirizzo sono accolti dal Governo.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 1.

È disposto l'accantonamento dell'emendamento 1.1.

All'emendamento 1.2 aggiungono la propria firma i senatori Cappelletti, Giarrusso e Buccarella.

Verificata la presenza del numero legale, l'emendamento 1.2, posto ai voti, risulta respinto.

Dopo che la Commissione ha respinto altresì l'emendamento 1.3, l'emendamento 1.4, in assenza del proponente, viene fatto proprio dal senatore Cappelletti.

In esito a distinte votazioni risultano quindi respinti i due emendamenti 1.4 e 1.5.

Accantonato l'emendamento 1.6, il senatore Barani aggiunge la propria firma alla proposta emendativa 1.7. Tale emendamento, dopo che il relatore e il rappresentante del Governo si sono rimessi alla Commissione, viene posto in votazione e risulta approvato.

Dopo che l'emendamento 1.8 è stato posto in votazione ed è stato respinto, l'emendamento 1.9 viene dichiarato decaduto per assenza del proponente.

L'emendamento 1.10, fatto proprio dal senatore Cappelletti, viene posto in votazione e risulta respinto.

L'emendamento 1.11, fatto proprio dal senatore Cardiello, posto ai voti, non è approvato.

Il senatore Buemi fa proprio l'emendamento 1.12, che, posto ai voti, risulta respinto.

Si passa quindi all'emendamento 1.18, del quale il senatore Lumia predispose una riformulazione che accoglie la proposta avanzata dal relatore.

L'emendamento 1.18 (testo 2), pubblicato in allegato al resoconto, previa dichiarazioni di voto contrario del senatore Caliendo e del senatore Buccarella, posto ai voti, risulta approvato.

Risultano dunque preclusi gli emendamenti 1.15, 1.16, 1.17, 1.19, 1.20, 1.14 e 1.13.

Dopo che il senatore Lumia ha provveduto a riformulare l'emendamento 1.21 in un testo 2, pubblicato in allegato al resoconto, tale proposta emendativa, posta in votazione, risulta approvata.

In esito a distinte votazioni vengono quindi respinti gli emendamenti 1.22, 1.23 e 1.24.

L'emendamento 1.25 fatto proprio dal senatore Barani, posto in votazione, risulta approvato nel testo corretto, pubblicato in allegato nel resoconto.

In esito a distinte votazioni vengono quindi respinti gli emendamenti 1.26, 1.27 e 1.28.

Dopo che sono stati ritirati gli emendamenti 1.29 e 1.30, viene posto in votazione l'emendamento 1.33 che, con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, risulta approvato.

Sono dichiarati preclusi gli emendamenti 1.31 e 1.32, mentre vengono ritirati i successivi emendamenti 1.34, 1.35, 1.36, 1.37 e 1.38.

L'emendamento 1.39 cui aggiunge la propria firma il senatore Buemi, viene quindi accantonato.

Con riguardo all'emendamento 1.40, la senatrice Stefani acconsente alla riformulazione proposta dal relatore. Pertanto, l'emendamento 1.40 (testo 2), pubblicato in allegato al resoconto, posto in votazione, risulta approvato.

L'emendamento 1.41 viene accantonato, mentre risulta approvato l'emendamento 1.43 (testo 2), pubblicato in allegato; il PRESIDENTE precisa che tale emendamento assume portata normativa omogenea al precedente 1.42 che, dunque, è da ritenersi assorbito.

L'emendamento 1.44, cui aggiunge la propria firma il senatore Lumia, viene ritirato.

L'emendamento 1.45, insieme con i successivi 1.46, 1.47, e 1.48 risulta accantonato.

Dopo che l'emendamento 1.49 è stato ritirato, il senatore Caliendo aggiunge la propria firma all'emendamento 1.50, il quale, posto ai voti, risulta respinto.

Dopo che il senatore Cardiello ha aggiunto la firma agli emendamenti 1.51 e 1.52, tali ultime proposte emendative, in esito a distinte votazioni, risultano respinte.

All'emendamento 1.53 aggiunge la firma il senatore Barani, mentre all'emendamento 1.54 aggiunge la propria firma il senatore Caliendo. Entrambe le proposte emendative, poste distintamente ai voti, non sono approvate.

L'emendamento 1.55 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.

L'emendamento 1.0.1 viene accantonato. All'emendamento 1.0.2 aggiunge la propria firma il senatore Buemi, mentre all'emendamento 1.0.3 aggiunge la propria firma il senatore Di Maggio. In esito a distinte votazioni, entrambi questi ultimi emendamenti risultano respinti.

Si passa quindi agli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Dopo che sull'emendamento 2.1 ha aggiunto la propria firma il senatore Barani, l'emendamento viene posto in votazione e risulta respinto.

Sull'emendamento 2.2 il relatore avanza la richiesta di una nuova formulazione sulla quale possano confluire altresì le sottoscrizioni dei presentatori dell'emendamento 2.3 ispirato alla medesima logica di modifica del testo del decreto-legge. Pertanto, l'emendamento 2.2 (testo 2), pubblicato in allegato al resoconto, posto in votazione, risulta approvato con l'aggiunta di firma di tutti i senatori del Gruppo del Partito democratico.

L'emendamento 2.8 viene accantonato, mentre viene ritirato l'emendamento 2.4.

Viene quindi respinto l'emendamento 2.9 mentre sugli emendamenti 2.5 e 2.6 di identico contenuto rispetto all'emendamento 2.11, interviene per dichiarazione di voto favorevole il senatore **CALIENDO** (*FI-PdL XVII*).

In esito ad un'unica votazione, vengono quindi respinti gli emendamenti 2.5, 2.6 e 2.11.

Respinto l'emendamento 2.7, la Commissione approva l'emendamento 2.10 (testo 2) allegato al resoconto.

L'emendamento 2.12 viene accantonato, mentre viene dichiarato decaduto per assenza del proponente l'emendamento 2.13.

Dopo che l'emendamento 2.14 viene ritirato, la Commissione vota e respinge l'emendamento 2.15.

Si passa quindi alle proposte emendative riferite all'articolo 3.

In esito a due distinte votazioni vengono quindi respinti gli emendamenti 3.1, 3.6 e 3.7, questi ultimi di identico contenuto, mentre sono ritirati gli emendamenti 3.2 e 3.3. Risultano quindi decaduti per assenza del proponente gli emendamenti 3.4 e 3.5.

Dichiarato decaduto per assenza del proponente l'emendamento 3.8, il senatore Barani ritira l'emendamento 3.9.

Viene quindi disposto l'accantonamento delle proposte emendative 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.18, 3.21 e 3.20.

L'emendamento 3.22 viene ritirato, l'emendamento 3.17 viene dichiarato decaduto per assenza del proponente, l'emendamento 3.19 è a sua volta ritirato, mentre risulta accantonato l'emendamento 3.23.

Sull'emendamento 3.24 interviene per dichiarazione di voto favorevole il senatore **CALIENDO** (*FI-PdL XVII*) rilevando che esso è cruciale per rendere definitiva chiarezza sul rapporto tra negoziazione assistita e mediazione. Al riguardo, chiede che il Governo offra chiarimenti circa i rapporti tra i due istituti con particolare riferimento all'infortunistica stradale quale materia potenzialmente lambita da due condizioni di procedibilità.

Dopo brevi interventi del relatore **CUCCA** (*PD*) e del sottosegretario FERRI, il senatore Caliendo ritira l'emendamento 3.24.

Viene altresì ritirato l'emendamento 3.26.

La Commissione respinge, quindi, l'emendamento 3.25, mentre è ritirato l'emendamento 3.27.

Dopo che è stato accantonato l'emendamento 3.28, il senatore Barani sottoscrive l'emendamento 3.29 che, posto in votazione, risulta respinto.

All'emendamento 3.30 aggiungono la firma le senatrici Stefani e Mussini e tale proposta emendativa, posta in votazione, non è approvata.

Sull'emendamento 3.31 si apre un dibattito cui prendono parte in dichiarazione di voto i senatori [FALANGA](#) (*FI-PdL XVII*), [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) e [BARANI](#) (*GAL*) che chiedono chiarimenti al relatore e manifestano il loro orientamento favorevole all'accoglimento della proposta emendativa.

Anche il senatore [BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) interviene per dichiarazione di voto favorevole.

L'emendamento, posto ai voti, risulta quindi respinto.

Dopo che il senatore Falanga ha aggiunto la firma all'emendamento 3.32, quest'ultimo posto ai voti risulta approvato.

Il PRESIDENTE dispone quindi l'accantonamento dell'emendamento 3.33.

L'emendamento 3.34 viene quindi respinto, mentre l'emendamento 3.36 è accantonato così come l'emendamento 3.37.

L'emendamento 3.35 viene quindi respinto, mentre è dichiarato decaduto per assenza del proponente l'emendamento 3.38. Una volta accantonati gli emendamenti 3.39, 3.40, 3.41 e 3.42, vengono ritirati gli emendamenti 3.43 e 3.44.

Si passa quindi agli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Dopo che sono stati dichiarati decaduti per assenza del proponente gli emendamenti 4.1 e 4.2, viene respinto l'emendamento 4.3.

Sull'emendamento 4.4, intervengono in dichiarazione di voto i senatori [BUCCARELLA](#) (*M5S*) e [FALANGA](#) (*FI-PdL XVII*), nonché il relatore [CUCCA](#) (*PD*) e il presidente [PALMA](#), i quali tutti si soffermano sull'alternativa che il giudice debba o possa valutare, ai fini dell'aggiudicazione della controversia e dell'attribuzione delle spese, il rifiuto di pervenire ad un accordo prima che si apra la controversia.

L'emendamento 4.4 posto ai voti risulta quindi respinto.

L'emendamento 4.5 è dichiarato decaduto per assenza del proponente, mentre vengono ritirati gli emendamenti 4.6 e 4.7. Sugli identici emendamenti 4.0.1 e 4.0.2, interviene in dichiarazione di voto il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*), rilevando che si tratta di proposte emendative entrambe volte a garantire accesso ed effettività alla domanda di giustizia anche facendo ricorso al decreto ingiuntivo.

Dopo che il relatore [CUCCA](#) (*PD*) ha confermato il proprio orientamento contrario sui due emendamenti, questi ultimi, in esito ad un'unica votazione, vengono respinti.

Si passa quindi agli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Dopo che è stato dichiarato decaduto per assenza del proponente l'emendamento 5.1, il senatore Lumia ritira l'emendamento 5.2, mentre la senatrice Ginetti accoglie la proposta di riformulazione dell'emendamento 5.3 a sua firma.

L'emendamento 5.3 (testo 2), allegato al resoconto, posto in votazione, risulta approvato.

Viene quindi disposto l'accantonamento dell'emendamento 5.4, mentre la senatrice Stefani ritira l'emendamento 5.5.

L'emendamento 5.11 viene quindi riformulato in un testo 2 allegato al resoconto, da parte del presidente [PALMA](#). Posto in votazione risulta, quindi, approvato.

Sono dunque preclusi gli emendamenti 5.6, 5.7 e 5.8, mentre è disposto l'accantonamento dell'emendamento 5.9 e viene ritirato l'emendamento 5.10.

Vengono quindi ritirati gli emendamenti 5.0.1, 5.0.3 e 5.0.2.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Il PRESIDENTE comunica che l'orario o l'eventuale sconvocazione della seduta notturna, già convocata per la giornata di oggi, saranno resi noti non appena la Conferenza dei capigruppo avrà assunto determinazioni circa il prosieguo dei lavori dell'Assemblea.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,55.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. 1612

G/1612/1/2 (testo 2)

CAPPELLETTI, BUCCARELLA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1612, di conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014 n.132 recante «Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile»;

rilevato che:

il decreto in oggetto reca prevalentemente disposizioni relative a procedure di soluzione alternativa delle controversie, mentre un intervento complessivo sul processo civile appare rinviato all'esame di una legge ordinaria di delega,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

ad assumere le opportune iniziative, per quanto di propria competenza, al fine di valutare, nell'ambito di una riforma organica del processo civile, misure volte a favorire l'adozione di modelli analoghi a quelli del rito del lavoro per le cause civili, sia in primo grado che in appello, con l'obiettivo di valorizzare la concentrazione delle attività processuali, con particolare riferimento all'attività istruttoria e agli atti introduttivi del giudizio nonché ai meccanismi di soluzione conciliativa già efficacemente sperimentati nel processo del lavoro;

a valutare altresì l'opportunità di introdurre, nell'ambito di un intervento riformatore organico, misure volte a rafforzare ed estendere i casi in cui il giudice può decidere preliminarmente sulla fondatezza della domanda e successivamente sul *quantum* anche al fine di facilitare la conciliazione tra le parti su tale aspetto o, in caso di accertamento della non sussistenza di un diritto, di ridurre significativamente i tempi e i costi della causa.

G/1612/2/2 (testo 2)

LANZILLOTTA, BARANI, CAPACCHIONE, LUMIA, CASSON, CIRINNA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Il Senato,

premesso che:

la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), all'articolo 1, comma 344, prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, è stabilita la ripartizione in quote delle risorse confluite nel capitolo del Ministero della giustizia in cui è versato il maggior gettito derivante dall'aumento del contributo unificato per essere destinate in via prioritaria all'assunzione di personale di magistratura ordinaria, nonché, per il solo anno 2014, nella prospettiva di migliorare l'efficienza degli uffici giudiziari e per consentire a coloro che hanno completato il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari a norma dell'articolo 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, lo svolgimento di un periodo di perfezionamento da completare entro il 31 dicembre 2014, nel limite di spesa di 15 milioni di euro;

si tratta, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 25, della legge n. 228 del 2012 (legge stabilità 2013), di lavoratori cassintegrati, in mobilità, socialmente utili e disoccupati;

la stessa disposizione della legge di stabilità prevede che, a decorrere dall'anno 2015, una quota pari a 7,5 milioni di euro del predetto importo è destinata all'incentivazione del personale amministrativo;

successivamente l'articolo 50, comma 1-*bis* della legge n. 114 dell'11 agosto 2014, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari, ha previsto che con decreto del Ministro della giustizia, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, il numero nonché i criteri per l'individuazione dei soggetti che hanno completato il tirocinio formativo di cui sopra che possono far parte dell'ufficio per il processo, tenuto conto delle valutazioni di merito e delle esigenze organizzative degli uffici giudiziari;

tale decreto interministeriale non è ancora stato adottato;

ad oggi tali tirocinanti, impiegati oramai da anni nei vari uffici giudiziari, sono circa tremila, e con il loro lavoro danno sostegno ai dipendenti degli uffici giudiziari oberati da pesanti carichi di lavoro, viste le circa diecimila carenze in organico;

le risorse investite dallo Stato nella formazione di questi lavoratori fanno sì che essi abbiano ormai acquisito un ragguardevole bagaglio di competenza e di professionalità, che se venisse disperso inciderebbe negativamente sul livello di efficienza degli uffici giudiziari;

nel decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile, oggi al nostro esame, nulla viene previsto in merito,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

individuare nella prossima legge di stabilità le risorse idonee a garantire un contratto a tempo determinato per tali lavoratori, onde non vanificare le misure per la definizione dell'arretrato giudiziario adottate.

Art. 1

1.18 (testo 2)

LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Al comma 2, al primo periodo, dopo le parole: «del collegio arbitrale», inserire le seguenti: «per le controversie di valore superiore ad euro 100.000 e, ove le parti lo decidano concordemente, di un arbitro per le controversie di valore inferiore ad euro 100.000».

1.21 (testo 2)

LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:

«5-bis. Con il decreto di cui al comma 5, sono altresì stabiliti i criteri per l'assegnazione degli arbitrati tra i quali, in particolare, le competenze professionali dell'arbitro, anche in relazione alle ragioni del contendere e alla materia oggetto della controversia, nonché il principio della rotazione nell'assegnazione degli incarichi, prevedendo altresì sistemi di designazione automatica ».

1.25 (testo corretto)

LEPRI

Al comma 2, sostituire le parole da: «tra gli avvocati iscritti» fino a: «condanne disciplinari definitive», con le seguenti: «tra gli avvocati iscritti da almeno cinque anni nell'albo dell'ordine circondariale che non hanno subito negli ultimi cinque anni condanne definitive comportanti la sospensione dall'albo».

1.40 (testo 2)

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «entro il termine perentorio dei successivi sessanta giorni.» aggiungere le seguenti: «E' in facoltà degli arbitri, previo accordo tra le parti, richiedere che il termine per il deposito del lodo sia prorogato di ulteriori trenta giorni».

1.43 (testo 2)

BUCCARELLA, CAPPELLETTI, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CASSON, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Al comma 5, dopo le parole: «Ministro della Giustizia» inserire le seguenti: «, che deve essere adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,».

Art. 2

2.2 (testo 2)

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Al comma 1 e ovunque ricorra nell'articolo, sostituire le parole: «un avvocato» con le seguenti: «uno o più avvocati».

Conseguentemente nella rubrica dell'articolo sostituire le parole: «un avvocato» con la seguente: «avvocati» e nella rubrica del Capo sostituire le parole: «un avvocato» con la seguente: «avvocati».

2.10 (testo 2)

CASSON, LUMIA

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e non superiore a tre mesi, salvo rinnovo su accordo tra le parti nel termine di trenta giorni».

Art. 5

5.3 (testo 2)

GINETTI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. L'accordo di cui al comma 1 deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, del codice di procedura civile».

Consequentemente, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "L'accordo di cui al periodo precedente deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, del codice di procedura civile"».

5.11 (testo 2)

PALMA

Al comma 3, sostituire le parole: «previsti dall'articolo 2643 del codice civile» con le seguenti: «soggetti a trascrizione».

Art. 6

6.70

CUCCA, RELATORE

Al comma 5, sostituire la lettera b) con la seguente: " b) all'art. 63, comma 2, dopo la lettera h), è aggiunta la seguente lettera: "h-bis) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.";

Art. 17

17.70

CUCCA, RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole "da quando ha inizio un procedimento di cognizione" con le seguenti: "dal momento in cui è proposta domanda giudiziale".

Art. 20

20.70

CUCCA, RELATORE

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

le parole "dopo il comma 9" sono sostituite dalle seguenti: "dopo il comma 9-ter";

la parola "9-ter", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: "9-quater";

la parola "9-quater" è sostituita dalla seguente: "9-quinquies";

la parola "9-quinquies" è sostituita dalla seguente: "9-sexies";

la parola "9-sexies" è sostituita dalla seguente: "9-septies"